

CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA E LA SOC. PADANA ESCAVAZIONE INERTI SRL PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NEL POLO ESTRATTIVO DI CASAGLIA – AMPLIAMENTO 2022

Con la presente scrittura privata, da valere come legge,

TRA

Comune di Ferrara, (in seguito per brevità **Comune**), C.F. 00297110389, con sede legale in Piazza del Municipio n.2, nella persona del Dirigente del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico, Ing. Alessio Stabellini, che agisce in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 22/06/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge;

E

- **la Società Padana Escavazione Inerti srl**, C.F. 05024600263, sede legale in Nervesa della Battaglia, Treviso, via Foscarini n.2/a, come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno n.T 32292460 del 19.07.2019, nella persona del Sig. Angelo Smoleardi che agisce in qualità di Legale Rappresentate della Società;

PREMESSO

- che in data, con nota del, assunta al P.G. del Comune con il n..... la soc. Padana Escavazione Inerti srl ha

presentato al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva nel Polo di Casaglia (Ferrara) – AMPLIAMENTO 2022, chiedendo l'attivazione dell'endoprocedimento necessario, ossia l'autorizzazione convenzionata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n.17/91 e s.m.i.;

- che a corredo della domanda di cui sopra la Padana Escavazione Inerti srl ha presentato i seguenti elaborati tecnici ed amministrativi:
 - all.1 documentazione amministrativa.pdf;
 - all.2 relazione al piano di coltivazione.pdf;

- all.3 relazione geologica idrogeologica e giacimento logica.pdf,
- all.4 relazione geotecnica e sismica – verifiche di stabilità.pdf;
- all.5 relazione del recupero ambientale.pdf;
- all.6 programma economico finanziario.pdf;
- all.7 documentazione fotografica.pdf;
- all.8 relazione ai sensi del dlgs 117_08.pdf;
- all.9 valutazione di impatto acustico 2022.pdf;
- all.10 relazione di verifica di assoggettabilità a via (screening).pdf
- tavola 1.pdf
- tavola 2.pdf
- tavola 3.pdf
- tavola 4a.pdf
- tavola 4b.pdf
- tavola 5.pdf
- tavola 6.pdf
- tavola 7.pdf
- che l'ampliamento richiesto interessa l'area a sud ovest dell'attuale bacino di cava, e l'approfondimento in centro lago fino a 25 m. da p.c. ossia il Fg 90 ed in particolare i seguenti mappali: 79,86,85,78,16,39, come evidenziato nella tavola 1 allegata alla sopracitata istanza;
- che tutti i sopracitati mappali sono di proprietà della soc. Padana Escavazione Inerti srl,;
- che l'area interessata dall'ampliamento è complessivamente pari a 92.398 mq suddivisi in 14.708 mq in ampliamento a sud ovest e 77.690 mq in approfondimento fino a 25 m. da p.c. in centro dell'attuale lago di cava;
- che una volta completato l'ampliamento del polo estrattivo l'attuale superficie di lago pari a circa 43 ha mq raggiungerà complessivi 47.7 ha;
- che al termine dell'attività di cava verrà realizzato un insieme organico di opere, peraltro già in fase di attuazione, tendenti al recupero dell'area ai

fini naturalistici e ricreativi con la conservazione e valorizzazione dell'ambiente umido che si è venuto a creare con la cava;

- che le aree ed i volumi interessati dalla richiesta di ampliamento risultano i seguenti, come evidenziato nella Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica:

SUPERFICIE DI SCAVO	92.398 m ²
VOLUME DI UTILE SABBIOSO	415.000 m ³
VOLUME MATERIALI STERILI E SUPERFICIALI	61.000 m ³

DATO ATTO

- che l'attività di cava è svolta sui terreni identificati al catasto terreni del Comune al Foglio 90 mappali 1, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 32, 39, 42, 45, 47, 51, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 95, ed è ubicata a Nord degli abitati di Porotto e Cassana, nel Comune di Ferrara, confina a nord con il Canal Bianco, a ovest con una strada privata, a sud con il Canale Burana e ad est con una serie di strade private;
- che tutti i sopracitati mappali sono di proprietà della soc. Padana Escavazione Inerti srl;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è individuata e disciplinata alla Scheda Progetto denominata "Polo n.9 – Ferrara" del sopracitato 3° P.I.A.E., che assume valore di P.A.E. per il Comune di Ferrara;
- che l'area del polo di sabbia, ha un'estensione pari a 84 ha si tratta di un polo a cui è stata assegnata una quantità estraibile nel periodo di vigenza del 3° P.I.A.E. (2009 – 2028) pari a 2.500.000 m³ oltre ad un residuo pianificato di attività in esercizio pari a 727.016 m³.

VISTE:

- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del*

territorio”;

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna n.276 del 3 febbraio 2010;

Tutto ciò premesso la Padana Escavazione Inerti dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all’attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

Elementi conoscitivi della cava

ART. 1 Superficie di cava

1. L’area del Polo di sabbia, così come indicato dalla scheda progetto n.9 del P.I.A.E. presenta una superficie di 840.000 m² dei quali, come risulta dalla TAVOLA 4 “Planimetria di Progetto” (data 10.01.2012) 600.000 m² utilizzati per le attività di cava così ripartiti:

- 385.000 m² oggetto di escavazione;
- 37.000 m² destinati ad area di cantiere;
- 178.000 m² destinati al deposito del cappellaccio.

2. I restanti 240.000 m² sono destinati ad aree di servizio (viabilità di accesso, viabilità interna, aree per la piantumazione, ecc.).

3. L’area oggetto dell’ampliamento, come risulta dalla Tav. 6 dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva nel Polo di Casaglia (Ferrara) – AMPLIAMENTO 2022 risulta essere pari a:

- 92.398 mq superficie di scavo;
- 19.500 mq destinati deposito cappellaccio;

ART. 2 Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da sabbia fine; il volume massimo estraibile è di 415.000 m³ (quattrocentoquindici mila) così come indicato negli elaborati di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente P.A.E in termini volumetrici per l’area in questione.

ART. 3 Lavori di coltivazione

La Padana Escavazione Inerti srl dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti l'attività estrattiva:

1. la gestione della cava deve avvenire adottando tutte le cautele possibili per ridurre l'impatto ambientale, con particolare riferimento alle matrici: aria (riduzione polveri) acque (superficiali e sotterranee), rifiuti;
2. garantire l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti l'area di cava attraverso manutenzione periodica dei fossi di guardia;
3. dovrà essere garantita l'efficienza delle valvole a clapet installate nei fossi di guardia al fine di evitare l'ingresso di acqua contaminata derivante dallo scolo superficiale delle aree limitrofe all'interno del lago di cava, eseguendo su questi dispositivi verifiche di tenuta, secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio ambientale presentato. Su tali dispositivi dovranno essere eseguite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora necessarie;
4. lo scavo deve avvenire con tecniche che non prevedano in alcun modo l'emungimento né l'allontanamento dell'acqua di falda dalla cava;
5. al fine di evitare rischi di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee dovute al dilavamento dei piazzali dalle acque meteoriche, dovranno essere sopraelevati opportunamente i bordi del lago di cava, lungo tutto il suo perimetro da realizzare alla fine di ogni stato di avanzamento dei lavori di espansione della cava, in quei tratti dove non possano subire eventi franosi derivanti dalla normale attività di estrazione;
6. evitare i rischi di contaminazione da sostanze tossiche provenienti dal dilavamento dei terreni delle aree agricole circostanti o di superfici eventualmente contaminate da cause accidentali;
7. dovrà essere realizzato un gradino a debolissima inclinazione che interrompa il pendio previsto dal progetto lungo tutto il perimetro del lago;

8. adottare tutte le misure idonee atte ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli; in particolare allo stoccaggio del gasolio, dovranno essere adottate le misure idonee per ridurre gli eventuali rischi di inquinamento ambientale per cause accidentali;
9. è vietato in ogni caso ingombrare le strade, gli spazi pubblici e privati adiacenti;
10. è vietato lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto nel bacino che si verrà a formare;
11. l'eventuale utilizzo di materiali inerti di recupero di provenienza esterna alla cava dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa vigente;
12. durante l'attività di cava e per almeno tre anni seguenti il termine dell'estrazione dovrà essere mantenuto il monitoraggio almeno semestrale delle caratteristiche quali-quantitative delle acque di falda e del bacino di cava (in particolare piezometria, pH, temperatura, conducibilità, metalli, composti inorganici), in continuità con il monitoraggio esistente; nel caso in cui i punti 5 e 7 precedenti siano disattesi, prevedere il monitoraggio di inquinanti organici;
13. relativamente alle acque di lago di cava, in presenza di più bacini non collegati tra loro, effettuare un prelievo per ognuno di essi;
14. i risultati del monitoraggio per la matrice acqua dovranno essere trasmessi tempestivamente ad ogni campagna semestrale al Comune e alla Provincia di Ferrara e conservati presso la Padana Escavazione Inerti srl a disposizione degli Organi di controllo;
15. si ritiene opportuno che il monitoraggio delle acque sotterranee e di lago prosegua secondo le specifiche tecniche operative e modulistiche riportate

nei successivi punti 16, 17, 18, 19;

16. i Rapporti di Prova devono contenere le seguenti informazioni:

- data prelievo;
- prelevatore/Ditta prelievo;
- tipologia campione/matrice e codice di identificazione del punto di prelievo;
- luogo prelievo;
- nome cliente;
- data inizio e fine analisi;
- elenco dei parametri ricercati, per ognuno dei quali va indicato: il valore della concentrazione rilevata, l'unità di misura, il metodo analitico utilizzato dal laboratorio, il limite di quantificazione del metodo, i limiti normativi di riferimento;

17. si richiede un verbale di campionamento per ogni campione, contenente almeno le seguenti informazioni:

- codice d'identificazione del punto di prelievo;
- data e ora di prelievo;
- profondità e posizione del prelievo rispetto alla riva per le acque di lago;
- piezometria per le acque sotterranee;
- eventuali osservazioni del tipo: situazioni anomale riscontrate nel punto di campionamento, e tutte quelle informazioni che gli operatori ritengono utili per interpretare al meglio i risultati analitici;

18. per ogni piezometro utilizzato vanno riportate le caratteristiche costruttive, quali la tipologia, la profondità, il diametro, la finestratura, etc.; l'ubicazione dei piezometri va georeferenziata su idonea cartografia;

19. le campagne di misura vanno accompagnate da una descrizione delle tecniche e condizioni operative di campionamento seguite (es. spurgo dei piezometri, bassa torbidità, etc.), e una descrizione della strumentazione utilizzata;
20. per quanto riguarda la componente acustica, in considerazione dei risultati del monitoraggio condotto nel luglio 2022, si prescrive di aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico qualora si verificano delle modifiche nelle attività cantieristiche, cambiamenti nelle attrezzature e mezzi utilizzati, ulteriori esposizioni rispetto ai ricettori individuati;
21. le macchine utilizzate dovranno essere silenziate ai sensi della normativa vigente in materia o per quelle non ricomprese, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso, ai sensi degli artt.1-4 comma del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art.41 comma 1^o del D.Lgs n.277 del 15/08/1991 e s.m.i.;
22. relativamente all'escavazione dei terreni superficiali di copertura ("cappellaccio"), nelle successive fasi autorizzative si dovrà ottemperare ai disposti del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
23. mantenere in efficienza gli attuali accorgimenti necessari per garantire la pulizia dei mezzi in uscita dalla cava. Tutti i mezzi in ingresso e in uscita dal sito dovranno essere muniti di teloni di copertura al fine di evitare la dispersione di polveri;
24. l'opera non dovrà interferire con la rete idraulica, di scolo e irrigazione a servizio dei terreni agricoli circostanti la cava;

25. in tutti i casi in cui sia prevista la realizzazione di piezometri (non quindi pozzi ad uso derivativo di acqua), il R.R. 41/01 prevede, qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, la Padana Escavazione Inerti srl invii al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale dell'Emilia Romagna una comunicazione corredata da:

- Relazione tecnica generale;
- Progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
- Cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).

Inoltre, qualora la profondità delle opere superi i 30 m, comunicazione analoga dovrà essere effettuata all'ISPRA di via Vitaliano Brancati 48 00144 Roma, su apposita modulistica reperibile all'indirizzo:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84

26. gli interventi, eventualmente progettati, di chiusura di piezometri esistenti, sono stabiliti dall'art. 35 del RR 41/2001 – recepito dalla L. R. 6/2004 - per cui la perforazione, al cessare dell'utilizzo, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio Area Reno e Po di Volano

dell'Agenzia regionale dell'Emilia Romagna di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario;

27. nel caso di destinazione finale dell'area quale invaso permanente in comunicazione con la falda, dovrà essere chiesta apposita autorizzazione al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia regionale dell'Emilia Romagna per la sicurezza territoriale e Protezione civile dell'Emilia Romagna ai sensi della DCR 3109/90 per i bacini di accumulo di competenza della Regione Emilia Romagna, tenendo conto altresì che l'opera è soggetta a deposito sismico ai sensi della DGR 687/2011;
28. non dovranno essere eseguite operazioni nell'attività di cava che comportino l'abbattimento della falda;
29. dovrà essere adottata la massima cura nel mantenimento dei fossi di guardia nei tratti di adiacenza alla viabilità interna, onde evitare smottamenti che ne comportino la chiusura totale e/o parziale a seguito del passaggio dei mezzi d'opera;
30. dato il potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici in corrispondenza dello strato estrattivo più superficiale, la Padana Escavazione Inerti srl dovrà mantenere gli accordi con il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara per un controllo del cantiere in corso d'opera;
31. la soc. Padana Escavazione Inerti srl dovrà provvedere ad eseguire tutte le comunicazioni del caso ed ottenere i necessari Nulla Osta ivi compresa la Comunicazione al Museo Archeologico di Ferrara;

32. dovranno essere mantenute in essere le indicazioni e le disposizioni sul traffico pesante che escludono l'utilizzazione della via Canal Bianco a favore della via Finardi e della viabilità interna alla Zona Piccola e Media Industria;
33. dovrà essere inviata annualmente presso il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune una relazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenente sia l'evoluzione dell'attività estrattiva sia il processo di rinaturalizzazione dell'area;
34. nell'ambito dei lavori di recupero finale dell'area, si richiede di valutare, assieme ai Servizi Comunali competenti, la realizzazione di una pista ciclabile, di collegamento con la cicloturistica del Burana, di caratteristiche adeguate sia rispetto al contesto paesaggistico in cui si colloca sia rispetto alla rete ciclo viaria in cui si inserisce;
35. al completamento della fase estrattiva, si richiede di valutare, congiuntamente ai Servizi Comunali competenti, la possibilità di sviluppare nel sito attività sportive nautiche;
36. al completamento dei lavori di rimozione del cappellaccio, si richiede di valutare la realizzazione di una pista per ciclocross sfruttando i dislivelli creati; il progetto definitivo dell'opera, corredato dei dettagli del caso, dovrà essere presentato e discusso con il Comune prima dell'esecuzione dei lavori relativi;
37. al completamento della fase estrattiva, si richiede di incontrare il Comune ai fini della congiunta valutazione della possibilità di realizzare una sala polivalente nell'immobile ristrutturato ed ora adibito ad uffici della Padana Escavazione Inerti srl, nella quale svolgere attività didattiche e/o culturali;

TITOLO II

Tariffe – Garanzie – Obblighi

ART. 4 Durata autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 6 delle Norme Tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è stata fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di notifica alla Padana Escavazione Inerti srl della relativa autorizzazione ed in ogni caso fino al raggiungimento del quantitativo massimo di materiale autorizzato che è pari a 415.000,00 mc;
2. La Padana Escavazione Inerti srl dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta effettuazione.

ART. 5 Proroga della convenzione

1. Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91 e dell'art. 6 delle NTA del PAE comunale, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione.
2. L'autorizzazione e la relativa Convenzione potranno essere prorogate per massimo un anno. Il rinnovo non potrà comunque consentire la estrazione di quantità eccedenti quanto pianificato dal PIAE per il periodo di validità della autorizzazione rinnovata e dovrà comunque essere preceduto dall'aggiornamento della convenzione.

ART. 6 Oneri a carico della Società

1. La Padana Escavazione Inerti srl si impegna a:

1. effettuare la progettazione e realizzazione di un'area boscata, secondo le indicazioni e le disposizioni dei competenti servizi ed uffici dell'Amministrazione comunale, in fregio all'autostrada A13 su area di proprietà comunale compresa tra via A. Vespucci e l'Autostrada A13;
2. realizzare interventi di manutenzione straordinaria (abbattimento, cippatura e reimpianto comprensivo di manutenzione per 2 anni) sulle alberature della ciclabile del Burana (tratto nel territorio del Comune), in accordo con l'Amministrazione comunale;
3. a presentare una proposta progettuale relativo al recupero completo dell'area. In tale progetto dovranno essere indicate le diverse possibili alternative di utilizzo sia delle aree, del lago di cava e anche degli edifici presenti;

ART. 7 Tariffe

La Padana Escavazione Inerti srl si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, o tramite rateizzazione preventivamente concordata con il Comune, una somma calcolata in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 sulla base del materiale sabbioso utile estratto di cui al computo metrico richiesto all'art. 15. Detta somma potrà essere aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

ART. 8 Garanzie per obblighi della convenzione

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art.12 della L.R. 17/91, è stata depositata dalla Padana Escavazione Inerti srl presso il Servizio Qualità Ambientale del Comune di Ferrara la garanzia finanziaria n. valida sino al Detta garanzia è stata prestata nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € 165.379,20 (centosessantacinquecentosettantanove/20) corrispondente al 100% (cento per cento) della spesa presunta, come rilevato dall'Allegato 6, recante "Programma economico finanziario", allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava;
- b) resta ferma la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- c) entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fidejussione di cui al punto a) la Padana Escavazione Inerti srl dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- d) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- e) la Padana Escavazione Inerti srl si obbliga ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per mutamento dei costi o per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza;
- f) l'ammontare della garanzia di cui al punto c) potrà essere diminuita a seguito di collaudo delle opere di sistemazione finale già realizzate. L'ammontare dei costi di sistemazione finale residui dovranno essere definiti in un'apposita relazione che la Padana Escavazione Inerti srl dovrà produrre al Comune. Sulla base di tali valori verrà definito il nuovo ammontare della polizza;
- g) La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà riportare integralmente quanto di seguito riportato, pena la non accettazione della stessa:
 - a) dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva

escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fidejussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti;

- b. La fidejussione avrà validità fino a quando il Comune non avrà constatato con esito favorevole l'ultimazione delle opere di sistemazione e comunque in deroga all'art. 1957 del C.C. fino a che il Comune ne autorizzerà la liberazione;

ART. 9 Svincolo della fidejussione

1. Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsto dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Padana Escavazione Inerti srl corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di una istruttoria del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico;
- b) detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;
- c) fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da

dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'amministrazione comunale;

- d) la Padana Escavazione Inerti srl dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.

ART. 10 Lavori di sistemazione difformi

Qualora a lavori di sistemazione finali ultimati fossero riscontrare da parte del Comune difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune concederà un termine di 90 (novanta) giorni per la loro regolarizzazione; trascorso inutilmente detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 8 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Padana Escavazione Inerti srl, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare di un periodo uguale a quello concesso. La durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 11 Opere connesse con la coltivazione – Danni

1. La Padana Escavazione Inerti srl, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali, e comunali nonché delle Direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi,

ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 12 Registrazione

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 41 comma 2 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 11 della Tariffa, parte I, del medesimo DPR.

ART. 13 Concessione edilizia

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge 28.01.1977 n.10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della L. 10/77. Non necessitano quindi, della concessione edilizia cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 14 Mancato pagamento degli oneri

1. Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 7 alla scadenza fissata comporta la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione previa diffida ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. L'eventuale prosecuzione dell'attività, in caso di mancato adempimento di quanto indicato al comma precedente, è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III

Controlli

ART. 15 Misure e controlli – Relazione annuale sull'attività estrattiva – Dati mezzi utilizzati ed imprese trasportatrici materiale

1. La Padana Escavazione Inerti srl dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.
2. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
 - Cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
 - Computo metrico dei materiali (distinti in materiale sabbioso utile, tout venant, terreno agricolo, sterile);
 - Relazione sull'utilizzo dei materiali di cui al punto precedente, specificando per quanto riguarda il tout-venant il quantitativo impiegato direttamente nei propri impianti e quello eventualmente venduto a terzi. Dovranno inoltre essere indicate delle specifiche in merito all'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombinamento e distinti per quantità e qualità.
3. Tutti gli elaborati sopra indicati dovranno essere redatti attraverso una perizia giurata.
4. Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 7. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.
5. Entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata, la Padana Escavazione Inerti srl dovrà comunicare al Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara e al Servizio Area Reno e Po' di Volano dell'Agenzia regionale per

la sicurezza territoriale e Protezione civile dell'Emilia Romagna i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava ai sensi e per gli effetti dell'art.41 della L.R. 28 ottobre 2016, n.18 (T.U. Legalità).

ART. 16 Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Padana Escavazione Inerti srl dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore dei lavori ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

Condizioni particolari

ART. 17 Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Padana Escavazione Inerti srl per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata dall'art. 4 della presente Convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 10 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 5.

ART. 18 Varianti

1. Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Tali varianti dovranno essere comunque preventivamente approvate dal Comune.

2. Qualsiasi altra variante, sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalle Leggi vigenti.

ART. 19 Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

ART. 20 Sistemazione finale – Discarica

1. La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.
2. Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Padana Escavazione Inerti srl dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno comunque essere rimossi alla fine della sistemazione finale.
5. Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 21 Rinvenimento di reperti di interesse archeologico e storico

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Padana Escavazione Inerti srl è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 2 (due) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza,

dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

2. La Padana Escavazione Inerti srl è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 22 Ritrovamento di ordigni bellici

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Padana Escavazione Inerti srl si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità.

2. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Padana Escavazione Inerti srl ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco ed al Prefetto.

3. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 23 Bonifica ordigni bellici

1. Qualora il Comune debba provvedere a mettere a disposizione dell'autorità militare competente un'area dove procedere alle operazioni di bonifica di ordigni bellici, la Padana Escavazione Inerti srl, previa comunicazione degli Uffici comunali competenti, mette a disposizione l'area oggetto della presente convenzione.

2. Le operazioni di bonifica di ordigni bellici saranno gestite e coordinate direttamente dall'autorità militare competente.

3. La Padana Escavazione Inerti srl è tenuta a collaborare fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti.

4. La Padana Escavazione Inerti srl è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti ad incidenti che potrebbero

verificarsi durante le operazioni di bonifica degli ordigni bellici.

ART. 24 Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai Regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 25 Contenzioso

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà demandata al Giudice Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Comune di Ferrara

Il Dirigente del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico

Ing. Alessio Stabellini

(F.to digitalmente)

p. Padana Escavazioni Inerti srl

Il Rappresentante Legale

Sig. Angelo Smoleardi

(F.to digitalmente)

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 E 12 FRA:

Il Comune di Vigarano Mainarda (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale 00289820383 nella persona del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Alessandra Campagnoli, agente nella suddetta qualità e non altrimenti

E

La ditta Padana Escavazione Inerti S.r.l. (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentante dal Sig. Angelo Smoleardi nella qualità di Amministratore Unico della ditta con codice fiscale/P.IVA 05024600263 con sede legale in via Foscarini 2/A, Nervesa della Battaglia (TV), come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno Documento n. A C2XPM6SYY03DB00362D0 rilasciato in data 17/01/2021, esercente dell'attività estrattiva

NONCHÈ

Fertilia S.r.l. con codice fiscale/P.IVA 00133510388 con sede in Ferrara (FE) Viale Cavour n. 22. Nella persona del Legale Rappresentante Andrea Cavallari

che interviene in qualità di proprietario dei terreni oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'art. 12 comma 5, della L.R. 17/91.

PREMESSO:

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento, identificata al catasto terreni del comune al foglio 10 mappali 13 e 81, è ricompresa nella zona denominata Polo intercomunale di Casaglia ed individuata dal PAE del Comune di Vigarano Mainarda, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 29 ottobre 2007;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da contratto di affitto tra Fertilia S.r.l. e Padana Escavazione Inerti S.r.l.: che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del contratto di affitto, del 05/01/2020 e della scrittura di modifica a tale contratto del 29/06/2022;
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, conformi a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91, restano invariati rispetto a quelli presentati da S. E. I. S.r.l. per ottenere la Convenzione Unica per l'attività estrattiva Reg. n. ... del .././....., e sono così costituiti:
 - all.1 documentazione amministrativa.pdf;
 - all.2 relazione al piano di coltivazione.pdf;
 - all.3 relazione geologica idrogeologica e giacimento logica.pdf;
 - all.4 relazione geotecnica e sismica – verifiche di stabilità.pdf;
 - all.5 relazione del recupero ambientale.pdf;
 - all.6 Programma Economico Finanziario.pdf;
 - all.7 documentazione fotografica.pdf;
 - all.8 relazione ai sensi del dlgs 117_08.pdf;
 - all.9 valutazione di impatto acustico 2022.pdf;
 - all.10 relazione di verifica di assoggettabilità a via (screening).pdf

- tavola 1.pdf
- tavola 2.pdf
- tavola 3.pdf
- tavola 4a.pdf
- tavola 4b.pdf
- tavola 5.pdf
- tavola 6.pdf
- tavola 7.pdf

Ciò premesso la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO 1

Elementi conoscitivi della cava

ART. 1 (Superficie di cava)

L'area interessata dall'intervento è pari a mq 21.975 oggetto di escavazione in Comune di Vigarano Mainarda, mq 19.500 area di deposito cappellaccio e sterili e mq 1.890 area impianti in Comune di Ferrara.

ART. 2 (Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estratto è costituito da sabbia; il volume massimo di sabbia utile estraibile è di mc 146.000 così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

ART. 3 (Lavori di coltivazione)

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a. il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area deposito cappellaccio di cava, per essere eventualmente riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b. La profondità massima raggiungibile è di mt 20 rilevati rispetto all'attuale piano campagna;
- c. Dovranno essere tenute in funzione le valvole a clapet nella canaletta di scolo delle acque superficiali al fine di evitare l'ingresso di acqua contaminata derivante dallo scolo superficiale delle aree limitrofe all'interno del lago di cava;
- d. Al fine di evitare rischi di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee dovute al dilavamento dei piazzali dalle acque meteoriche, dovranno essere mantenuti opportunamente sopraelevati i bordi del lago di cava, lungo tutto il suo perimetro e dovranno essere mantenute le attuali canalette di scolo in grado di smaltire un evento meteorico caratterizzato da tempo di ritorno pari a almeno 40 anni. Saranno altresì realizzate ulteriori canalette con le stesse caratteristiche alla fine di ogni stato di avanzamento dei lavori di espansione della cava, in quei tratti dove non possano subire eventi franosi derivanti dalla normale attività di estrazione;
- e. Per le aree non ancora coltivate dovrà essere realizzato un gradino a debolissima inclinazione che interrompa il pendio previsto dal progetto lungo tutto il perimetro del lago;

- f. Con riguardo allo stoccaggio del gasolio dovranno essere mantenute le misure idonee per ridurre gli eventuali rischi di inquinamento ambientale per cause accidentali. *Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale*;
- g. Dovrà essere condotto un monitoraggio del chimismo delle acque sotterranee e superficiali mediante il programma specifico predisposto dalla Ditta Padana Escavazione Inerti S.r.l. e validato da ARPAE;
- h. Non dovranno essere eseguite operazioni nell'attività di cava che comportino l'abbattimento della falda
- i. Si prescrive l'obbligo di mantenere in efficienza gli attuali accorgimenti necessari per garantire la pulizia dei mezzi in uscita dalla cava;
- j. Si prescrive di adottare la massima cura nel mantenimento dei fossi di guardia nei tratti di adiacenza alla viabilità interna, onde evitare smottamenti che ne comportino la chiusura totale e/o parziale a seguito del passaggio dei mezzi d'opera;
- k. Si prescrive di presentare annualmente, presso il Servizio Tecnico Comunale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenente sia l'evoluzione dell'attività estrattiva sia il processo di rinaturazione dell'area;
- l. Dato il potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici in corrispondenza dello strato attivo più superficiale, si prescrive alla Ditta di prendere gli opportuni accordi con il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e/o di mantenerli nel caso fossero già presenti, per un controllo del cantiere in corso d'opera;
- m. Si raccomanda di mantenere in essere le indicazioni e le disposizioni sul traffico pesante a suo tempo definite nelle precedenti convenzioni di coltivazione, che escludono l'utilizzo della Via Canal Bianco a favore della Via Finati e della viabilità interna alla Zona della Piccola e Media Industria;

ART. 4

(Perimetrazione area di cava)

La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

ART. 5

(Cartello di accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto
- denominazione della cava
- ditta esercente
- direttore dei lavori
- sorvegliante
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata

TITOLO II

Tariffe - Garanzie - Obblighi

ART. 6

(Denuncia inizio lavori)

La ditta deve comunicare la data di inizio/ripresa dei lavori, ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, alla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e alla U.S.L. competente.

ART.7

(Durata autorizzazione)

L'autorizzazione prot.n. del ha validità fino al per la fase di estrazione e per la sistemazione finale che avverrà contestualmente alla fase di estrazione dell'inerte.

ART. 8

(Proroga della convenzione)

L'autorizzazione prot. n. del potrà essere oggetto di proroga come da comma 3 art.15 della L.R. n.17 del 1991.

ART. 9

(Tariffe)

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

ART. 10

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla Firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di Euro 85.661,00 (ottantacinquemilaseicentosessantuno euro-00) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto (Allegato 6 Programma Economico e Finanziario), per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, importo rivalutato nella misura del 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione prot. n. del
- b. La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa contratta con Polizza n. in data presso l'istituto Assicurazioni Generali, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- c. Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- d. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT;
- e. Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

- f. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g. La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h. All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

ART. 11 (Svincolo della fidejussione)

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a. a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b. Fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c. La ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12 (Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di massimo 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 13 (Opere connesse con la coltivazione - Danni)

La ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a. ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto.
- b. ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c. ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 14
(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e trascritta, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

ART. 15
(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III
Controlli annuali

ART. 16
(Misure e controlli - Relazione sull'attività estrattiva)

La ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, tout-venant, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritrovamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici seguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

ART. 17
(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV **Condizioni particolari**

ART. 18 **(Lavori di manutenzione)**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente.

ART. 19 **(Varianti)**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 20 **(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

ART. 21 **(Deroghe ex art. 104 DPR 128/59)**

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 22 **(Sistemazione finale)**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto (Allegato 5 Relazione recupero ambientale e Tavola 7).

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di

sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 23

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 2 (due) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Comune.

La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 24

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici o oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco ed al Prefetto.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 25

(Locali per ricovero e servizi igienici)

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 26

(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune, al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

ART. 27

(Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 28

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Ferrara. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Vigarano Mainarda, lì

Per
Comune di Vigarano Mainarda
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Alessandra Campagnoli)

Per
Fertilia Srl
Il Legale Rappresentante
(Andrea Cavallari)

Per
Padana Escavazione Inerti Srl
Amministratore Unico
(Angelo Smoleardi)